



**COMUNE DI OPPEANO**  
*(Provincia di Verona)*

***REGOLAMENTO CONCERNENTE***  
***L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI***  
***ALLA POLIZIA MUNICIPALE***

***DCC n. 62 del 03/08/2000***

*Art.1*  
*OGGETTO*

1. Il presente regolamento determina i servizi di Polizia Municipale che vanno svolti armati, nonché le modalità di porto, custodia, assegnazione, ritiro delle armi in dotazione ed il loro numero.

*Art.2*  
*PRINCIPI GENERALI*

1. L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 3.

*Art.3*  
*SERVIZI DA ESPLETARSI ARMATI*

1. Gli addetti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza prestano in via continuativa servizio armato.

*Art.4*  
*NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE*

1. Il numero delle armi in dotazione è pari al numero degli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, aumentato del 5% o comunque di almeno un'arma come dotazione di riserva.
2. Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero delle armi e la quantità del relativo munizionamento in dotazione alla Polizia Municipale, adeguandolo al numero degli addetti e nel rispetto delle misure indicate al comma 1.
3. Il provvedimento di cui al precedente comma deve essere comunicato al Prefetto.

*Art.5*  
*TIPO DI ARMI IN DOTAZIONE*

1. L'armamento della Polizia Municipale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, e del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.
2. Le armi in dotazione alla Polizia Municipale sono le seguenti:
  - a) pistola semiautomatica, idonea all'ordinario servizio d'istituto, scelta fra le armi inserite nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, di cui alla legge 18.4.1975, n. 110 e successive modificazioni, con relativo munizionamento;
  - b) due sciabole per servizi di guardia d'onore in occasione di feste o riunioni pubbliche.

*Art.6*  
*MODALITA' DI PORTO D'ARMI*

1. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata da eventuale caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui l'addetto venga comandato a prestare servizio in abiti borghesi, deve portare l'arma in modo non visibile.  
Analogamente dovrà fare il personale di Polizia Municipale fuori servizio a cui sia stata assegnata in via continuativa un'arma, durante il porto della stessa.
3. Non è consentito portare in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
4. Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale può portare l'arma in modo non visibile anche quando veste in uniforme.

*Art.7*  
*ASSEGNAZIONE DELL'ARMA*

1. Per le armi assegnate in via continuativa il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio del Comune e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio Polizia Municipale, per un periodo di cinque anni.
3. I provvedimenti di cui al comma precedente sono comunicati al Prefetto e sono soggetti a revisione annuale da parte del Sindaco.
4. Dell'assegnazione dell'arma in via continuativa viene fatta menzione sul tesserino di riconoscimento che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

#### *Art.8*

#### *SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA*

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio comunale sono svolti di massima senza armi.
2. Su richiesta del Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, agli agenti muniti della qualifica di pubblica sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto dell'arma ai fini della sicurezza personale, nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

#### *Art.9*

#### *SERVIZI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER RACCORDO O IN SUPPORTO*

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri e per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, con effettuazione del servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'art. 3.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate, osservate le previsioni ed i criteri di cui al presente regolamento.
3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegate e della presumibile durata della missione.

#### *Art.10*

#### *CUSTODIA DELLE ARMI E MUNIZIONI*

1. Non essendo necessaria l'istituzione dell'armeria per il ricorrere delle previsioni di cui all'art. 12, comma 4, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le armi e le munizioni in deposito alla Polizia Municipale devono essere custodite negli appositi armadi di cui al successivo articolo, ed assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 11, 12, 13 successivi.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Responsabile del Servizio o da suo delegato, che si avvale della collaborazione di personale di propria fiducia anche per l'incarico di sub-consegnatario.
3. Il personale a cui l'arma è stata assegnata in via continuativa e la cui assegnazione è stata registrata sul tesserino di riconoscimento può conservare l'arma, priva delle munizioni, all'interno dell'apposito armadio metallico di cui al successivo art. 12, comma 1, in cassette metalliche singole, separate da quelle in deposito al servizio Polizia Municipale.

#### *Art.11*

#### *PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA*

1. L'arma assegnata in via provvisoria per l'espletamento di determinati servizi è prelevata presso i locali di custodia, previa annotazione sul registro di cui al successivo art. 12.
2. L'arma assegnata in via provvisoria deve essere immediatamente depositata nell'armeria all'atto della fine del servizio per il quale era stata assegnata.
3. L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del tesserino di riconoscimento nel registro di cui all'art. 12.
4. La stessa deve essere immediatamente depositata nell'armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che ne determinano l'assegnazione.
5. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente depositata nell'armeria allorquando viene meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio, o del Prefetto.
6. Le armi devono essere assegnate e depositate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono essere effettuate in luogo a ciò appositamente predisposto. Nel luogo per il carico e scarico devono essere affisse, in modo ben visibile, le prescrizioni di sicurezza.

#### *Art.12*

#### *FUNZIONAMENTO DEI LOCALI DI DETENZIONE DELLE ARMI.*

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e munizioni, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte ed eventuale combinazione numerica.
2. Le munizioni sono conservate in una cassaforte, distinta da quelle delle armi ma di uguali caratteristiche.
3. Le chiavi di apertura delle casseforti in cui sono custodite armi e munizioni sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario o dal sub consegnatario dell'armeria.
4. Fuori dall'orario di servizio le chiavi di cui al comma 3 sono custodite nella cassaforte del Servizio, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso il consegnatario o il sub consegnatario ultimo a lasciare il servizio.
5. Copia di riserva di dette chiavi è conservata in busta sigillata e controfirmata dal consegnatario nella cassaforte della sede municipale.
6. E' istituito l'apposito registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale, ove devono essere registrate sia le assegnazioni in via continuativa sia i movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e munizioni assegnate in via provvisoria.
7. L'accesso al locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, al consegnatario e sub consegnatario, oltreché, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario, sub consegnatario o Responsabile del Servizio Polizia Municipale, se presenti, al restante personale addetto ai servizi connessi.

#### *Art.13*

#### *CONTROLLI E SORVEGLIANZA*

1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario o sub consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni in deposito alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
2. La sorveglianza esterna del locale in cui sono custodite le armi è effettuata attraverso sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni di sicurezza del locale e la regolare chiusura delle casseforti. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.
3. Il Sindaco, l'Assessore delegato, il Segretario Comunale e il Responsabile del Servizio Polizia Municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
4. Il personale a cui è stata assegnata in via continuativa l'arma e che si avvale della facoltà di cui all'art. 10, comma 3, deve annotare, su apposita tabella, ogni suo accesso all'armadio ove sono custodite le armi e risponde personalmente della mancata osservanza della regolarità delle operazioni disposte dal presente regolamento o con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Polizia Municipale.

#### *Art.14*

## *DOVERI DEL CONSEGnatARIO SUB CONSEGnatARIO DELLE ARMI*

1. Il consegnatario e/o il sub consegnatario delle armi assicurano con la massima diligenza:
  - a) la custodia e la conservazione delle armi e relative munizioni non assegnate in via continuativa in deposito negli armadi corazzati di cui ai precedenti articoli, dei registri e della documentazione, delle chiavi di cui sono in possesso;
  - b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
  - c) la tenuta dei registri e della documentazione;
  - d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni di armeria.
2. I soggetti di cui al comma precedente collaborano con il Responsabile del Servizio Polizia Municipale per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza nonché per l'esecuzione delle ispezioni, e segnalano immediatamente a questo ogni anomalia, disfunzione o irregolarità eventualmente riscontrata.

### *Art.15 ADDESTRAMENTO*

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno due corsi di lezione regolamentare di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine il Comune può stipulare apposita convenzione con la sezioni del tiro a segno nazionale o con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del Comune o dei Comuni limitrofi.
3. Oltre a quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n.286, contenente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale.
4. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

### *Art.16 PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO.*

1. Qualora il poligono si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale, questi sono autorizzati a portare l'arma in dotazione fino al campo di tiro e viceversa, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare l'esercitazione di tiro.

### *Art.17 RINVIO A NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio a disposizioni legislative e regolamentari in materia.

### *Art.18 ENTRATA IN VIGORE*

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, successiva alla esecutività del provvedimento deliberativo di approvazione.